Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 246/12
di iniziativa del Consigliere S. CIRILLO recante:
"Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell''articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"
relatore: A. MONTUORO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	01/12/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	01/12/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 06/12/2023

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (art. 73) pag. 4

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (art. 115). pag. 5

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

L. 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 23) pag. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 1). pag. 8

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 194) pag. 10

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Codice Civile (Art. 2041) pag. 12

Azione generale di arricchimento

Normativa regionale

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis) pag. 13

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA (art. 39) pag. 14

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 pag. 15

Regolamento interno del Consiglio regionale (Art.10)

Deliberazione del Consiglio regionale 11 maggio 2017, n. 190 pag. 16

Nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria (Artt.15, 58 e 59)

Documentazione citata

Deliberazione del Consiglio regionale 23 ottobre 2023, n. 226 pag. 19

Bilancio di previsione 2023-2025 del Consiglio regionale della Calabria: assestamento e variazioni

Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2022, n. 145 pag. 27

Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025 e approvazione del Piano degli indicatori di bilancio esercizi 2023-2025.

Principio contabile n. 2 per gli Enti Locali (Punto 98) pag. 32
Gestione nel sistema di bilancio.

Sentenza Consiglio di Stato pag. 33
Deliberazione n. 2157/2022

Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata pag. 32
Deliberazione n.20/2015/PAR

Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana pag. 41
Deliberazione n.177/2015/PAR

Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana pag. 50
Deliberazione n.189/2014/PAR

Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna pag. 53
Deliberazione n.11/2006

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (art. 73)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1* e *2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

Art. 73 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni* (142)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' *art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. (143)

---

(142) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(143) Comma così modificato dall' *art. 38-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (1) (2) (3) (4) (art. 115).

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle *direttive 2004/17/CE* e 2004/18/CE.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

(3) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente provvedimento vedi il *D.M. 25 giugno 2008*, il *D.M. 25 gennaio 2010*, il *D.M. 4 agosto 2011* e, successivamente, il *D.M. 4 marzo 2013*.

(4) Per il regolamento di esecuzione e attuazione del presente provvedimento, vedi il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*. Vedi, anche, la *Determinazione 16 luglio 2009, n. 7/2009*.

Art. 115. *Adeguamenti dei prezzi (art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)* (445)

[1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.]

---

(445) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 23 *(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. (203) (204)

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella *Tabella C* allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella *Tabella C*, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

[3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'*articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'*articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, come modificato dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente. (202)]

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 29*.

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti. (205)

---

(202) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 498, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(203) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90*.

(204) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l' *art. 1, commi 151, lett. a)*, *408* e *753, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, l' *art. 12-bis, comma 5, D.L. 14 giugno 2019, n. 53*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77*, l' *art. 21, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(205) La *Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 64* (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 5, in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (1) (3) (4) (2) (art. 1).

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(2) Per la disciplina del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati, vedi il *D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253* ed il *D.M. 2 agosto 2005*.

(3) L' *art. 22, comma 4, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*, ha disposto che, nel presente provvedimento, le parole «Ministero della ricerca scientifica» siano sostituite, ovunque ricorrenti, dalle parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

(4) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 *Finalità ed ambito di applicazione(Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)* (8)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. (7)

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e

associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (5) (6) (9) (10)

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'*articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

---

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(6) Per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, di cui al presente comma, vedi l'*art. 33, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 21, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(8) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(9) Per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2004, n. 311*. Vedi, anche, l' *art. 1-ter, comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*, e l' *art. 4-bis, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(10) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 2, Ordinanza 6 settembre 2023, n. 1020*.

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 194)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

CAPO IV
Principi di gestione e controllo di gestione

Articolo 194 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio* (763) (765)

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (766)

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse. (764) (767)

---

(763) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(764) Comma così modificato dall' *art. 53, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(765) Il presente articolo corrisponde all'*art. 37*, *D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(766) Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 78*, *D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come modificato dal comma 26 dell'*art. 1*, *D.L. 13 agosto 2011, n. 138*.

(767) Per l'applicabilità del presente comma vedi, anche, l'*art. 41*, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*.

.

Codice Civile (Art. 2041)

Art. 2041. Azione generale di arricchimento

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis)

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

Articolo 3-bis
Ulteriori funzioni del Collegio [(6)].

1. In attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;
b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
f) effettua le certificazioni di cui all'*articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;
g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

---

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA (art. 39)
Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

TITOLO V
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005
Regolamento interno del Consiglio regionale.

Articolo 10
(Attribuzioni dei Segretari – Questori)

1. I Segretari Questori *collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento dei Vicepresidenti, nella direzione dei dibattiti e*, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete; ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri regionali che hanno chiesto la parola secondo l'ordine; fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, ai servizi interni, alla gestione del bilancio del Consiglio e al mantenimento dell'ordine nell'aula e nella sede del Consiglio; verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi. *(Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 293 del 6 febbraio 2018)*
2. In caso di impedimento dei Segretari – Questori, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in aula.

Delib.C.R. 11 maggio 2017, n. 190.

Nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria.

Art. 15 *Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale.*

1. Nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza approva il documento tecnico di accompagnamento che contiene la ripartizione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, distinguendo tra le entrate e le uscite ricorrenti e non ricorrenti.

2. I prospetti allegati al documento tecnico di accompagnamento sono predisposti secondo l'allegato 12/1 del *D.Lgs. 118/2011*.

3. Entro cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, il Direttore Generale approva con provvedimento amministrativo il bilancio finanziario gestionale, che contiene la ripartizione, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed articoli. I capitoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario mentre gli articoli sono raccordati al quinto livello del piano dei conti finanziario.

4. Contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, l'Ufficio di Presidenza assegna al Direttore Generale le risorse finanziarie del bilancio approvato.

Capo V

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori Bilancio

Art. 58 *Debiti fuori bilancio.*

1. Costituisce debito fuori bilancio un'obbligazione pecuniaria valida giuridicamente ma non perfezionata contabilmente, connessa al conseguimento di un fine pubblico.

2. Compete al Consiglio regionale il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di adozione dei relativi provvedimenti autorizzatori della spesa, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità nonché arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

3. Con il provvedimento con cui il Consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio vengono individuati i mezzi finanziari per la relativa copertura attraverso una diversa distribuzione delle risorse o l'utilizzo di nuove, al fine di riconciliare l'aspetto giuridico e contabile del debito.

4. Con riferimento alla modalità di ripiano del debito, il Consiglio regionale può ricorrere a tutti gli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dai principi contabili applicati allegati al *D.Lgs. 118/2011*, al fine di utilizzare per l'anno in corso e per i due consecutivi le risorse rivenienti da:

a) riduzione di spese correnti e/o utilizzo di maggiori entrate;
b) utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato;
c) proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, con riguardo a debiti di parte capitale;
d) utilizzo dell'avanzo di amministrazione accantonato per passività potenziali o dell'accantonamento fondo rischi spese potenziali solo a seguito del dell'accantonamento.

Art. 59 *Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.*

1. I dirigenti delle strutture amministrative del Consiglio regionale che vengano a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio devono darne immediata comunicazione al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Direttore Generale ed al Presidente del Consiglio regionale, evidenziando la necessità del ricorso alla procedura d'urgenza di cui al comma 5.

2. A seguito della comunicazione di avvenuta conoscenza del debito fuori bilancio, il dirigente del settore interessato predispone una dettagliata relazione o scheda di partita debitoria nella quale vengono indicati, in particolare:

a) la natura del debito e gli antefatti che lo hanno originato;
b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;
c) nelle ipotesi di cui alla lettera e), comma 2, dell'articolo 58, le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;
d) tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria;
e) la formulazione di un eventuale piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori.

3. L'Ufficio di Presidenza, approva con deliberazione la proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redatta dal dirigente del settore interessato, il quale, con l'apposizione del parere di regolarità tecnica, attesta, tra gli altri, la sussistenza dei requisiti che sono alla base della legittimità del debito.

4. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene effettuato dal Consiglio regionale, sulla base della proposta di cui al comma 3, nella prima seduta utile (5).

5. In tutti i casi in cui al decorrere del tempo è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato in via d'urgenza mediante convocazione del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dal manifestarsi dell'evento.

6. La legge regionale che riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio è condizione necessaria per il relativo pagamento dell'obbligazione sottostante.

7. Le proposte di legge riguardanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio devono essere corredate del preventivo parere del Collegio dei revisori dei conti e, una volta approvate, devono essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei Conti. A tale ultimo adempimento, vi provvede il Direttore Generale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

---

(5) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera d) dell'allegato A alla Delib.C.R. 28 settembre 2018, n. 342*.

Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
32^ Seduta
Lunedì 23 ottobre 2023

Deliberazione n. 226 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Bilancio di previsione 2023-2025 del Consiglio regionale della Calabria: assestamento e variazioni.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente, preso atto del parere del Collegio dei revisori dei Conti, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n. 139/12^ nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 24, a favore 24 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 ottobre 2023

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) stabilisce che "il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cosi come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali finalizzato a stabilire il quadro complessivo di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al primo gennaio 2015 l'entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione contabile;
- con deliberazione consiliare n. 145 del 22 dicembre 2022 è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2023-2025;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 29 dicembre 2022 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e sono state assegnate le risorse al Direttore generale, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;
- con determinazione del Direttore generale n. 1 del 4 gennaio 2023 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 23 febbraio 2023 è stato approvato l'adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, ai dati del verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio 2022, e la conseguente variazione degli stanziamenti delle previsioni di cassa del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023;
- con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 3 maggio 2023, n. 39 del 9 agosto 2023 e n. 47 del 27 settembre 2023, sono stati riconosciuti tre

Consiglio regionale della Calabria

debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011;

- con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 3 maggio 2023, n. 32 del 19 luglio 2023 e n. 40 del 9 agosto 2023 sono state approvate tre variazioni del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 19 luglio 2023, è stata approvata una variazione di bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, mediante l'applicazione dell'avanzo accantonato nel risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2022, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 19 luglio 2023, è stata approvata una variazione compensativa al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023;
- con le determinazioni del Direttore generale n. 140 del 21 febbraio 2023, n.312 dell'8 maggio 2023, n. 359 del 24 maggio 2023, n. 444 del 27 luglio 2023, n. 483 del 10 agosto 2023, n. 538 del 15 settembre 2023 e n. 557 del 28 settembre 2023 sono state approvate sette variazioni al bilancio gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025;
- con deliberazione consiliare n. 203 del 22 giugno 2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 e al bilancio di previsione 2023-2025 del Consiglio regionale della Calabria;

VISTA la deliberazione n. 49 del 4 ottobre 2023 con cui l'Ufficio di Presidenza ha sottoposto all'Assemblea legislativa l'approvazione dell'assestamento e variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2022, n. 39 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024), con la quale sono stati assegnati ulteriori fondi per il funzionamento del Consiglio regionale per l'annualità 2022;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 215 del 3 agosto 2023 di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, della relazione sulla gestione e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, dalla quale

risulta che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è pari a 43.539.112,09 euro, così composto:

- Quota vincolata pari a 11.213.574,24 euro, distinta in:
  - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, pari a 10.596.243,18 euro;
  - Vincoli derivanti da trasferimenti, pari a 617.331,06 euro;
- Quota accantonata pari a 6.447.051,76 euro, distinta in:
  - Fondi crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2022, pari a 127.243,76 euro;
  - Fondo contenzioso, pari a 4.557.306,74 euro;
  - Altri accantonamenti, pari a 1.762.501,26 euro;
- Quota destinata agli investimenti pari a 12.134.690,53 euro;
- Quota libera dell'avanzo di amministrazione pari a 13.743.795,56 euro;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta effettuata dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria di indicare le quote del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 da applicare, in sede di assestamento, al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, i dirigenti del Consiglio regionale hanno indicato i seguenti fabbisogni:

- avanzo vincolato da leggi e dai principi contabili: 1.221.735,37 euro;
- avanzo vincolato da trasferimenti: 617.331,06 euro;
- avanzo accantonato per il fondo contenzioso: 25.000,00 euro;
- avanzo accantonato per il fondo passività potenziali: 754.551,56 euro;
- avanzo destinato agli investimenti: 9.133.696,13 euro;
- avanzo libero: 13.743.795,56 euro, di cui 3.880.000,00 euro destinati al finanziamento di spese di investimento, e 9.863.795,56 euro da restituire al bilancio della Regione Calabria;

DATO ATTO che le somme assegnate dalla Regione Calabria con legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, pari a 152.782,00 euro, non sono state utilizzate poiché il Consiglio regionale ha coperto le maggiori spese relative all'esercizio 2022 con economie rinvenute all'interno del proprio bilancio e che, pertanto, devono essere restituite;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 203 del 22 giugno 2023 è stato approvato

Consiglio regionale della Calabria

il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, da cui è risultato che:
  - l'ammontare dei residui attivi al 31.12.2022 è pari a 31.088.830,14 euro;
  - l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2022 è pari a 6.669.118,20 euro;
- con deliberazione consiliare n. 215 del 3 agosto 2023 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, la relazione sulla gestione e il Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, da cui è risultato che:
  - il fondo cassa al 1° gennaio rispetto a quello presunto riportato nel bilancio di previsione 2023-2025 è rideterminato in 27.982.108,60 euro;
  - il fondo pluriennale vincolato iscritto nell'entrata del bilancio di previsione 2023 è quantificato in 8.862.708,45 euro, di cui 5.891.552,78 euro per spese correnti e 2.971.155,67 euro per spese in conto capitale;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 19 luglio 2023 è stato applicato al bilancio 2023-2025, esercizio 2023, una quota parte del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022, accantonato al fondo contenzioso, pari a 271.918,81 euro;

RITENUTO:

- di applicare sull'annualità 2023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025 quota parte dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, per l'importo complessivo di 25.496.109,68 euro, come riportato nella Nota Integrativa allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di apportare al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025 le variazioni, di competenza e di cassa, allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa richieste dai dirigenti del Consiglio regionale, come riportato nella Nota Integrativa allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di restituire alla Regione Calabria la somma complessiva di 10.016.577,56 euro, di cui 9.863.795,56 euro relativa alla quota disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 non utilizzata per finanziare spese per il funzionamento del Consiglio regionale, e 152.782,00 euro quale somma

Consiglio regionale della Calabria

relativa ai trasferimenti correnti disposti con la sopra citata legge regionale 29 novembre 2022, n. 39;
- di destinare il risultato economico dell'esercizio 2022, pari ad una perdita di 3.049.883,25 euro, a ridurre, nell'esercizio 2023, la voce "Risultati economici di esercizi precedenti" del patrimonio netto dell'Assemblea legislativa;

VISTO l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante le operazioni di applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022, nonché le ulteriori variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2023-2025, richieste dai dirigenti del Consiglio regionale;

VISTI gli Allegati B), C) e D), rispettivamente denominati "Nota Integrativa", "Prospetto delle variazioni al bilancio 2023-2025 riportante i dati d'interesse del Tesoriere" ed "Equilibri di bilancio", che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE:
- sono soddisfatte le necessità di utilizzo della quota vincolata, accantonata, destinata agli investimenti e libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011;
- sono soddisfatti i fabbisogni rappresentati dai dirigenti delle strutture amministrative che hanno richiesto di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2023 – 2025;
- sono garantiti gli equilibri generali del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, come risulta dall'Allegato D), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO CHE, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio regionale del presente provvedimento, l'Ufficio di Presidenza:
- procederà alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2023-2025, approvato con propria deliberazione n. 95 del 29 dicembre 2022;

Consiglio regionale della Calabria

- autorizzerà, senza ulteriori formalità, il Direttore generale ad apportare le variazioni di cui al presente provvedimento al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2023-2025, approvato con determinazione del Direttore generale n. 1 del 4 gennaio 2023;

VISTI:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017, successivamente aggiornato con deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018;

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso con verbale n. 56 dell'11 ottobre 2023 (parere n. 17/2023), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

UDITO il relatore, consigliere Cirillo, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di applicare al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, l'importo di 25.496.109,68 euro, quota parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022, come di seguito indicato:
  - avanzo vincolato da leggi e dai principi contabili: 1.221.735,37 euro;
  - avanzo vincolato da trasferimenti: 617.331,06 euro;
  - avanzo accantonato per il fondo contenzioso: 25.000,00 euro;
  - avanzo accantonato per il fondo passività potenziali: 754.551,56 euro;
  - avanzo destinato agli investimenti: 9.133.696,13 euro;
  - avanzo libero: 13.743.795,56 euro, di cui 3.880.000,00 euro destinati al finanziamento di spese di investimento, e 9.863.795,56 euro da restituire al bilancio della Regione Calabria;
- di apportare al bilancio di previsione 2023-2025, esercizi 2023-2024-2025, le variazioni di competenza e di cassa riportate nell'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'Allegato B) "Nota integrativa", che costituisce parte integrante

Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
20^ Seduta
Giovedì 22 dicembre 2022

Deliberazione n. 145 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025 e approvazione del Piano degli indicatori di bilancio esercizi 2023-2025.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6

...omissis...

Indi, il Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e della relazione della Commissione speciale di vigilanza resa ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n.104/12^ nel suo complesso, e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, favorevoli 25 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso
IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo
IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale.
Reggio Calabria, 23 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III – Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni del d.lgs. n.118/2011;

RICHIAMATI i seguenti articoli del d.lgs.118/2011:

- l'articolo 67, che ribadisce l'autonomia contabile del Consiglio regionale che deve essere assicurata dalle Regioni, sulla base delle disposizioni statutarie; inoltre, ai sensi del comma 2, il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile degli schemi di bilancio della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati allegati al d.lgs.118/2011;
- l'articolo 10, comma 1, che dispone che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione;
- l'articolo 11 che disciplina la redazione degli schemi di bilancio;
- l'articolo 18-bis, comma 1, secondo il quale, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio;
- l'articolo 18-bis, comma 2, che dispone che le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, presentano il Piano degli indicatori di bilancio, che è parte integrante dei documenti di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica;

VISTA la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), ed in particolare l'articolo 23;

VISTO il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n.342 del 28 settembre 2018;

VISTI i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al d.lgs.118/2011;

Consiglio regionale della Calabria

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 83 del 5 dicembre 2022, recante: "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023 – 2025 e approvazione del Piano degli indicatori di bilancio esercizi 2023 – 2025";

TENUTO CONTO CHE il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 56 del 12 dicembre 2022, ha evidenziato che, in riferimento alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 83/2022, «le previsioni non sono in linea con le risorse stanziate nel bilancio 2023/2025 della Regione, come risulta da deliberazione di Giunta regionale n. 643 del 10/10/2022 avente ad oggetto il Disegno di legge "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per il triennio 2023-2025. Nuova proposta al Consiglio regionale"»;

ATTESO CHE, sulla base dei rilievi formulati dal Collegio dei revisori nel verbale sopra citato, l'Ufficio di Presidenza ha riformulato le previsioni di bilancio per concordare gli importi tra il bilancio di previsione della Regione e gli importi "derivati" del bilancio di previsione del Consiglio regionale, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea la deliberazione n. 89 del 19 dicembre 2022, recante: "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023 – 2025 e approvazione del Piano degli indicatori di bilancio esercizi 2023 – 2025";

TENUTO CONTO CHE i documenti contabili del bilancio di previsione del Consiglio regionale prevedono un fabbisogno per le spese di funzionamento di 56.451.696,94 euro per l'esercizio 2023, di 55.801.696,94 euro per l'esercizio 2024 e di 55.801.696,94 euro per l'esercizio 2025;

VISTO l'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, suddiviso per missioni e programmi e redatto in attuazione dei principi di cui al d.lgs.118/2011 sulla base degli schemi di cui all'allegato 9 del decreto medesimo, che di seguito si riepilogano e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Bilancio entrate;
- Bilancio spese;
- Riepilogo generale delle entrate per titoli;
- Riepilogo generale delle spese per titoli;
- Riepilogo generale delle spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2023);

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato esercizi 2023-2025;
- Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità esercizi 2023-2025;
- Elenco delle spese obbligatorie;
- Elenco delle entrate ricorrenti/non ricorrenti;
- Elenco delle spese ricorrenti/non ricorrenti;
- Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;
- Nota integrativa;

VISTO l'Allegato 2, accluso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, riportante il Piano degli indicatori di bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2023 – 2025;

VISTA la relazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025 e al Piano degli indicatori di bilancio per gli esercizi 2023-2025, approvata dalla Commissione speciale di vigilanza, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3), resa ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti (verbale n.62 del 21 dicembre 2022, parere n. 23/2022) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 4), reso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72, comma 1, del d.lgs.118/2011 e dell'articolo 13, comma 4 del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

UDITO il relatore, consigliere Cirillo, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023 – 2025, unitamente agli allegati previsti dalla normativa vigente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

Principio contabile n. 2 per gli Enti Locali (Punto 98)

Gestione nel sistema di bilancio

(Ministero dell'Interno - Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali, 18 novembre 2008)

Debiti fuori bilancio - Quadro di riferimento

Principi

98. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera (e) dell'art. 194 del TUEL comporta l'accertamento della sussistenza non solo dell'elemento dell'utilità pubblica, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell'arricchimento senza giusta causa.
Ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL la sussistenza dell'utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente. Sono comunque da qualificarsi utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge. L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T93

DOC. INTERNO N.46597388 del 14/04/2015

Deliberazione n. 20/2015/PAR
Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ)

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA BASILICATA

Nella Camera di consiglio del 14 aprile 2015

composta dai magistrati:

Presidente	Rosario Scalia	
Consigliere	Rocco Lotito	relatore
Referendario	Vanessa Pinto	

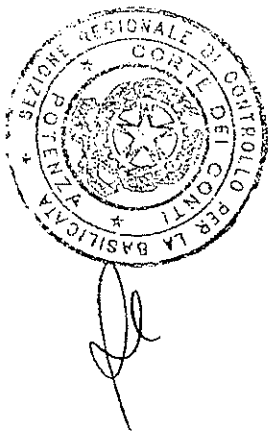

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 11 novembre 2000, n. 340;

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR nell'adunanza del 4 giugno 2009;

VISTO l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, depositata il 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Sant'Angelo le Fratte (PZ) con nota del 25 febbraio 2015, pervenuta il 4 marzo 2015;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 12/2015 del 14 aprile 2015, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale è stato anche nominato relatore il Consigliere dott. Rocco Lotito;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore;

FATTO

Con la nota di cui in epigrafe il Sindaco del Comune di Sant'Angelo Le Fratte ha formulato una «... richiesta di parere in materia di onorari da riconoscersi a favore di legale che ha prestato attività in favore dell'ente, in assenza di preventivo impegno di spesa e sottoscrizione di disciplinare e/o convenzione regolante in maniera precisa i rapporti tra ente e professionista anche sotto l'aspetto economico».

A tal uopo è stato, tra l'altro, precisato, che:

– «Gli incarichi professionali di cui trattasi risultano conferiti senza l'adozione di determina a contrarre e la stipula di una convenzione e soprattutto in assenza di predeterminazione dell'onorario spettante al professionista incaricato»;

– «... stante probabilmente l'impossibilità al momento del conferimento degli incarichi di acquisire un preventivo di massima che si avvicinasse il più possibile alla spesa definitiva, negli atti assunti all'epoca del conferimento degli incarichi è stato previsto l'obbligo del professionista a comunicare tempestivamente, ai fini dell'assunzione dell'eventuale ulteriore impegno di spesa, l'importo definitivo della parcella professionale, al fine di quantificare correttamente l'impegno di spesa necessario e predispone adeguata copertura finanziaria, considerando evidentemente variabili, connaturali al tipo di incarico in esame, che avrebbero potuto determinare incertezza sulla quantificazione dell'impegno finanziario».

Dopo aver esternato l'intenzione dell'Amministrazione di «...effettuare una rigorosa verifica dei presupposti normativi preordinati al valido e regolare riconoscimento del debito fuori bilancio», il Sindaco ha chiesto che fosse espresso parere «... circa la riconoscibilità del diritto del professionista ad ottenere il pagamento di compensi per l'attività espletata a favore dell'ente, accertato che, da un lato, l'obbligo di comunicazione tempestiva dell'incremento della parcella, prefissato in sede di conferimento dell'incarico, non è mai stato rispettato dal professionista incaricato, dall'altro, negli anni il Responsabile del procedimento ha omesso qualsivoglia attività di monitoraggio». Il Sindaco ha, altresì, chiesto «... di conoscere in quale misura

ed in base a quali parametri debba essere valutata l'attività espletata in favore dell'ente, ammesso che sia riconoscibile il diritto del professionista ad ulteriori compensi».

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, sull'ammissibilità

1. L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

La previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a regime un sistema di coordinamento tale, peraltro, da non impedire agli stessi di avanzare direttamente dette istanze.

Nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa dell'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non può esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa.

Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possono essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli Enti Locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004.

Alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, nel caso di specie la richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco dell'Ente.

2. L'istanza, sotto il profilo oggettivo, appare solo parzialmente ammissibile.

A tal riguardo il Collegio osserva che, sotto il profilo oggettivo, possono rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri concernenti la materia della contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e

degli altri enti pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

È stato, peraltro, chiarito che *"ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico"* (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006).

Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica che comportino la valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura

contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità.

La delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, depositata il 17 novembre 2010, ha tra l'altro evidenziato che:

- «... *non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione "in materia di contabilità pubblica", che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdippiù, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali*»;
- non sono «... *parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio*»;
- «*la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*»;
- tale estensione, in ogni caso, è limitata alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti a statuizioni recanti limiti e divieti «... *strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio*»".

La funzione consultiva non deve, comunque, svolgersi in ordine a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti o dinanzi ad altro giudice.

Ulteriore limite è costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva, traducendosi diversamente la richiesta in una istanza diretta a sottoporre l'atto formalmente già adottato ad un controllo di legittimità per casi non previsti.

Si consideri, inoltre, che la Corte dei conti, nell'esercizio della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, non è abilitata ad interpretare le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, funzione riservata dal Legislatore all'ARAN e alle parti stipulanti i contratti collettivi (cfr. Sez. reg. contr. per la Liguria, delib. n. 61/2014/PAR).

In definitiva questa Sezione regionale di controllo, al fine di tutelare l'autonomia decisionale dell'amministrazione e la necessaria posizione di neutralità ed indipendenza della Corte dei conti, non può esprimersi relativamente a specifiche questioni la cui soluzione si presenti, nel contempo, successiva e/o prodromica all'adozione di concreti fatti gestionali relativamente ai quali ogni necessaria valutazione spetta ai competenti organi comunali.

Non possono, pertanto, nella fattispecie essere ritenuti ammissibili i quesiti rivolti ad ottenere l'indicazione puntuale di quali debbano essere le conseguenze a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione tempestiva di incremento della parcella da parte del professionista ovvero a seguito delle omissioni dell'attività di monitoraggio da parte del Responsabile del procedimento. Nemmeno possono essere offerte indicazioni in ordine alla sussistenza ed alla specifica quantificazione del diritto del professionista ad ulteriori compensi. Tali aspetti, peraltro, riguardano propriamente la gestione del rapporto negoziale tra le parti, come tale non rientrante nelle materie devolute all'attività consultiva della Corte dei conti.

Per tali ragioni, questa Magistratura contabile deve, in merito, esprimere il proprio parere limitatamente ai principi generali relativi ai profili tecnico-contabili che interessano le questioni prospettate, concernenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, spettando la scelta concreta di quale sia la disciplina applicabile e di quali effetti comporti nella gestione contabile ed amministrativa unicamente all'Amministrazione interessata la quale, dalle valutazioni espresse nei pareri della Corte dei conti, può trarre indicazioni nell'ambito della sua autonomia.

Nel Merito

3. La richiesta di parere, per la parte ritenuta ammissibile, riguarda la individuazione dei presupposti normativi che presiedono al valido e regolare riconoscimento del debito fuori bilancio per onorari, scaturente dalla prestazione professionale fornita da un legale in assenza di un preventivo

impegno di spesa e della sottoscrizione di un disciplinare e/o di una convenzione regolante il rapporto economico.

In mancanza di una esaustiva individuazione normativa delle caratteristiche dell'istituto, il punto 91 del Principio Contabile n. 2, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali il 18 novembre 2008, definisce il debito fuori bilancio come «... un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali».

L'art. 191 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo aver specificato che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, stabilisce che, nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi individuati nei primi tre commi, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. La norma ha, peraltro, specificato che, per le esecuzioni reiterate o continuative, detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

L'art. 194 del TUEL detta la disciplina regolante il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, stabilendo che, in occasione della deliberazione con cui l'Organo consiliare effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica se permangono gli equilibri generali di bilancio (art. 193, secondo comma, del TUEL), o con la diversa periodicità prevista dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio compresi nelle tipologie tassativamente indicate nelle lettere da a) ad e).

L'ultima ipotesi, contemplata dalla norma alla lett. e), prevede la fattispecie dell'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'articolo 191, che può essere oggetto di riconoscimento solo «...nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza».

Al punto 98 del Principio Contabile n. 2 è specificato che

- «... la sussistenza dell'utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente. Sono comunque da qualificarsi utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge»;

– «L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente».

Particolarmente conferente, per il caso di specie, si rivela la precisazione secondo la quale «In occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale l'ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l'ammontare del compenso (esempio gli incarichi per assistenza legale) al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto. Il regolamento di contabilità dell'ente potrà disciplinare l'assunzione di ulteriore impegno, per spese eccedenti l'impegno originario, dovute a cause sopravvenute ed imprevedibili» (punto 108 princ. cont. n. 2).

Il punto 5.2, lett. g) principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) ha tra l'altro precisato che «...gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa». In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui, «...se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata».

4. Dai principi esposti emerge l'obbligo, in capo all'Amministrazione committente di esigere, anche in caso di incarichi di assistenza legale, un preventivo che consenta di quantificare l'onere complessivo che rimarrà a carico del bilancio dell'Ente, così da poter procedere alle necessarie scritturazioni contabili e ad apprestare la necessaria copertura finanziaria. Nel caso in cui i predetti incarichi assumano connotazioni di rapporti contrattuali di durata, l'Ente dovrà periodicamente verificare il maturare di ulteriori spettanze, in maniera da poter tempestivamente rispettare il previsto procedimento per la corretta effettuazione di spese.

Qualora le previste disposizioni non siano state rispettate, l'Amministrazione dovrà verificare preliminarmente, sulla base della vigente

normativa, l'effettiva spettanza di compensi in capo al professionista incaricato; quando ricorrano le condizioni previste all'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, si potrà procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, sempre però nel limite dell'utilità e dell'arricchimento per l'Ente, che devono debitamente essere accertati e dimostrati, ed a condizione che detto debito scaturisca dall'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dello stesso Ente.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Sant'Angelo Le Fratte con la nota in epigrafe citata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2015

IL MAGISTRATO RELATORE
Rocco LOTITO

IL PRESIDENTE
Rosario SCALIA

Depositata in Segreteria il 14 aprile 2015
IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL
SERVIZIO DI SUPPORTO
Giovanni CAPPIELLO

Deliberazione n.177/2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

nella Camera di consiglio del 23 aprile 2015 ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 49 quinquies, comma 1, lett. a);
visto l'art. 1, comma 573 della legge n. 147 del 2013, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. d) del D.L. n. 151 del 30 dicembre 2013;
visto l'art. 17 co. 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;
visto l'art 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge n. 116 del 2014;
visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Modica con nota prot. n. 9932 del 16 marzo 2015 (prot. Cdc n. 1965 del 17 marzo 2015);
vista l'ordinanza n. 51/2015/CONTR. del 7 aprile 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore;
udito il magistrato relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla;

*****

***SELF* – Agenzia Formativa accreditata**
Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato, tel. 0571/418873- fax 0571/1826507
email: info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503

Premesso che:

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Modica, premesso che l'ente ha deliberato il ricorso al piano di riequilibrio (tuttora all'esame della Commissione ministeriale), chiede:

1)- se sia corretto sotto il profilo contabile il pagamento del debito nascente da sentenza divenuta esecutiva prima che il Consiglio comunale ne deliberi il riconoscimento come debito fuori bilancio;

2)- se gli uffici possano ritenersi autorizzati al pagamento dei debiti fuori bilancio, visto che l'ente ha approvato e rimodulato il piano di riequilibrio finanziario nell'anno 2014; ciò, infatti, presuppone che il consiglio comunale abbia avuto conoscenza dei debiti fuori bilancio;

3)- se si possano riconoscere debiti fuori bilancio durante l'esercizio provvisorio da parte di un ente che ha deliberato di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario, considerando che comunque il Consiglio comunale, adottando lo schema del piano, ha già avuto contezza della situazione debitoria dell'ente.

*****

La Sezione di controllo reputa preliminarmente ammissibile la richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto rispondente ai criteri elaborati dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 1 del 2004, e dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati -per la delimitazione del concetto di contabilità pubblica- da ciò che è stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con deliberazione n. 54/2010/CONTR.

I quesiti, infatti, vertono in materia di contabilità pubblica, essendo relativi all'interpretazione di disposizioni di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, introdotte dal legislatore a tutela dell'unità economica della Repubblica.

La richiesta, inoltre, è formulata in modo generale ed astratto e non interferisce con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali demandate agli altri organi di magistratura.

*****

1)- Con il primo quesito viene chiesto se sia corretto sotto il profilo contabile il pagamento del debito nascente da sentenza esecutiva prima che il Consiglio comunale ne deliberi il riconoscimento come debito fuori bilancio.

In via preliminare, il Collegio osserva che i debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema del bilancio, poiché si riferiscono ad uscite per le quali manca un'originaria previsione di spesa ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. La corretta programmazione e gestione finanziaria dell'Ente locale, per contro, impone che tutte le spese siano anticipatamente previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio comunale e che le decisioni di spesa siano assunte nel rispetto delle norme giuscontabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 TUEL). Tutto ciò costituisce la diretta conseguenza della funzione autorizzatoria a cui assolve il bilancio di previsione degli Enti Locali che possono effettuare le sole spese autorizzate dal Consiglio comunale che, attraverso l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, esercita le sue prerogative di organo di

indirizzo dell'attività politico-amministrativa dell'Ente. Per effetto della deliberazione consiliare il debito fuori bilancio viene ricondotto all'interno del sistema del bilancio dell'Ente e, conseguentemente, si rende possibile provvedere al relativo pagamento.
L'art. 194 del TUEL contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute. Ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili i debiti relativi a: sentenze esecutive (lettera a); copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni (lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali (lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d); acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art. 191 del TUEL, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente (lettera e).
La giurisprudenza della Corte dei conti ha già messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL (SSRR n. 12/2007/QM). Infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'*an* e il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale che, ad esempio, riguardo alla lett. *e*), concerne l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento derivanti dalla fornitura effettuata in violazione delle procedure di spesa. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL ai sensi del quale il "riconoscimento" del debito avviene, prima del pagamento, con atto del Consiglio comunale. Bisogna infatti constatare che in tutte le ipotesi previste dall'art. 194 TUEL la delibera del Consiglio serve per riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese. E' vero che il mancato tempestivo pagamento espone l'ente locale al rischio di azioni esecutive; nondimeno, i 120 giorni di tempo dalla notifica del titolo esecutivo previsti dall'art. 14, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 come modificato dall'art. 147 della Legge 23 dicembre 2000, n. 288) -ai fini dell'avvio di procedure esecutive nei confronti della P.A.- costituiscono un periodo sufficientemente ampio per provvedere agli adempimenti di cui all'art. 194 TUEL.
La competenza esclusiva del Consiglio comunale nel riconoscimento del debito fuori bilancio è stata ribadita dalla deliberazione di questa Sezione n. 55/2014/PAR, ove si è chiarito che: "*Superando il precedente orientamento (Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 2/2005), la più recente giurisprudenza (da ultimo, cfr. delibera n. 21/2013/VSGF, n. 74/2013/PRSP, n. 270/2011/GEST) formatasi in materia ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, che non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d'urgenza, da parte di altri organi. Nel quadro appena delineato, i responsabili dei servizi hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni (art.*

193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare".

Nello stesso senso la Sezione si è espressa con Deliberazione n. 80/2015/PAR, ove si è sostenuto che: *"Il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare risulta dunque necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso (pr. cont. 2.101).Anche in questi casi, infatti, l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del Tuel postula comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell'Organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonchè sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale.*

Le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale o provinciale non sono infatti circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività e procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria, atti che, come noto, transitano necessariamente anch'essi attraverso l'atto programmatorio generale e di natura autorizzatoria, che è appunto il bilancio di previsione.

Rispetto a tale complesso di autorizzazioni di spesa, l'attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi, inevitabilmente conseguenziale rispetto alla decisione dell'Organo cui è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa.

La fase gestionale, di natura prevalentemente esecutiva, non potrebbe dunque validamente allocarsi in un segmento temporale anteriore rispetto all'attività decisionale del Consiglio, senza che ne risulti sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale.

L'eventuale previsione in bilancio di uno specifico stanziamento per liti, arbitraggi, transazioni e quant'altro non elimina perciò la necessità che il Consiglio deliberi anche sulla riconoscibilità dei singoli debiti formatisi al di fuori delle norme giuscontabili (pr. cont. 1-105; Sezione controllo per la Basilicata, delibera n. 6/2007/PAR)".

Ciò premesso, il Collegio ritiene che, allo stato, non sussistano motivi per discostarsi dall'orientamento maggioritario sopra illustrato, che viene integralmente condiviso.

Di conseguenza, al primo quesito può rispondersi nel senso che non è corretto sotto il profilo contabile il pagamento del debito nascente da sentenza esecutiva prima del suo riconoscimento come debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

2)- Con il secondo quesito viene chiesto se gli uffici comunali possano ritenersi autorizzati al pagamento dei debiti fuori bilancio, poiché l'ente ha approvato e rimodulato il piano di riequilibrio finanziario nell'anno 2014; quest'ultima circostanza, infatti, presuppone che il consiglio comunale abbia avuto comunque conoscenza dei debiti fuori bilancio.

La giurisprudenza non si è ancora espressa in merito alla specifica questione, anche se è palese il nesso tra debiti fuori bilancio e piani di riequilibrio, come emerge da alcune considerazioni presenti nella deliberazione 114/2014/PAR della Sezione regionale di controllo per la Basilicata: "*La delibera di riconoscimento del debito costituisce il presupposto giuridico per l'individuazione delle misure volte alla sua copertura finanziaria, e ciò in conformità alle misure individuate dal combinato*

disposto degli artt. 193 e 194 Tuel. La copertura finanziaria di tale tipologia di debiti è, infatti, funzionale a salvaguardare ovvero a ripristinare gli equilibri di bilancio incisi dall'emersione di tali posizioni debitorie (cfr. art. 193 Tuel, comma 2). Qualora tali strumenti non fossero sufficienti allo scopo, l'Ente corre il rischio di versare, di fatto, in uno stato di dissesto ai sensi dell' art. 244 Tuel. Al fine di ovviare a tale situazione, l'Ente può ricorrere, sussistendone i relativi presupposti, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del Tuel. Ai sensi del comma 7 di tale articolato normativo "(..) per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori". Inoltre, ai sensi dell'art. 43 del Dl 133/2014, convertito nella legge 164/2014 «Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000». Sul punto si è peraltro di recente espressa la Sezione Autonomie di questa Corte, nell'ambito dell'audizione sul "DDL- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. A.C 2162" del 21 marzo 2014, confermando che " La chiara individuazione e la conseguente correzione dei fattori di squilibrio strutturale, da un lato, e l'alleggerimento delle gestioni dal peso dei debiti fuori bilancio, dall'altro, possono contribuire, attraverso il piano di rientro decennale, ad un effettivo risanamento dei bilanci". A tale scopo, però, è necessario che l'Ente effettui in via preliminare una"(…) ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194" (cfr. comma 7 art. 243 bis Tuel), e ciò al fine di consentire l'emersione della complessiva situazione debitoria dell'Ente, funzionale all'adozione di un piano di risanamento del bilancio dell'Ente, effettivo ed efficace. In caso contrario, oltre a violare lo specifico disposto di cui all'art. 243 bis Tuel, si altererebbe l'attendibilità complessiva del piano, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di sussistenza dei presupposti per la sua approvazione da parte degli organi competenti".

In merito alla tematica in esame, va sottolineato che l'art. 243 bis TUEL attribuisce notevole rilievo proprio alla ricognizione dei debiti fuori bilancio, su cui peraltro la Sezione delle Autonomie si è soffermata nelle Linee guida contenute nella deliberazione 16/SEZAUT/2012/INPR. Nello schema allegato, in particolare, sono indicate alcune valutazioni necessarie che la Corte deve compiere relativamente ai debiti fuori bilancio nel piano di riequilibrio: "*9.4 Verificare se l'Ente abbia acquisito, da tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, un'attestazione sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge.*

9.4.a Laddove venga attestata l'esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è necessario che l'Ente indichi: motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce; l'utilità e l'arricchimento per l'Ente; se sono stati individuati i mezzi di finanziamento precisando quali; la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge.

9.5 Verificare se nel corso di eventuali verifiche a campione, fino alla data della delibera per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sia stata riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la

natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall'art. 194 del TUEL.

9.6 Passività potenziali - Indicare se siano state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, specificandone la natura, l'entità e la provenienza".

Ciò premesso, occorre osservare che la deliberazione del piano di riequilibrio non equivale al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 TUEL; a tal proposito, va rimarcato che il comma 7 dell'art. 243 bis TUEL distingue chiaramente tra la ricognizione dei debiti, contenuta nel piano di riequilibrio, e l'effettivo riconoscimento ai sensi dell'art. 194 TUEL; il citato comma 7 dell'art. 243 bis TUEL, infatti, prevede che: "*Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori*".

La formulazione letterale implica che la ricognizione, per quanto indispensabile ai fini del piano di riequilibrio, non equivale alla deliberazione ex art. 194 TUEL, tant'è che il testo normativo si riferisce a "*debiti riconoscibili*", lasciando intendere che il riconoscimento è atto successivo alla ricognizione. Se il legislatore avesse inteso equiparare ricognizione ex art. 243 bis TUEL e riconoscimento ex art. 194 TUEL, la disposizione avrebbe avuto un tenore letterale diverso.

Va poi aggiunto che la ricognizione non comporta di per sé la copertura finanziaria della spesa connessa al debito fuori bilancio da riconoscere ex art. 194 TUEL. Per quanto riguarda la necessità di tale copertura, si condividono le argomentazioni della deliberazione n. 213/2013/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania, che ha affermato che: "*In base a quanto esposto non è possibile aderire all'interpretazione proposta dall'ente interpellante ammettendo un riconoscimento solo "formale" del debito da parte del Consiglio comunale con rinvio del pagamento dello stesso a successiva approvazione del bilancio e ciò al solo fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria e ulteriori spese legali. In base a quanto esposto è indubbio, in quanto connaturata alla sua funzione, che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve necessariamente provvedere ad indicare i mezzi finanziari destinati alla loro copertura, completandosi in questo modo il procedimento che ha per fine quello di far rientrare nella corretta gestione di bilancio quelle spese che ne erano del tutto fuori. Tra l'altro è consentito farvi fronte con ogni mezzo finanziario a disposizione dell'ente, secondo quanto espressamente indicato dall'art. 193 comma 3 del Tuel, richiamato dall'art. 194 citato: ... Si rammenta altresì che "la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo ad eccezione delle entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché con i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili". Da quanto esposto consegue che il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva necessita di regolare copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, presupposto ineliminabile dell'attivazione del procedimento di*

spesa nel sistema di bilancio (cfr. Principio contabile n. 2 per gli enti locali- Gestione nel sistema del bilancio, n. 65-73).

Sulla stessa linea si pone pure la Deliberazione n. 78/2014/PAR di questa Sezione: "*La deliberazione consiliare non ha solo la funzione di riconoscere la legittimità di un'obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell'art. 194 del TUEL, di valutare l'utilità e l'arricchimento dell'ente, ma anche una funzione giuscontabilistica e una garantista; la prima consiste nella salvaguardia degli equilibri di bilancio e si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito, la seconda si sostanzia nell'individuazione del responsabile… La deliberazione consiliare, proprio perché finalizzata a preservare l'equilibrio economico – finanziario dell'ente, deve individuare una "regolare copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, presupposto ineliminabile dell'attivazione del procedimento di spesa nel sistema*".

Da quanto sopra illustrato si evince che la deliberazione ex art. 194 TUEL deve avere specifici contenuti, che non possono rinvenirsi nella ricognizione effettuata con il piano di riequilibrio.

In definitiva, il tenore letterale dell'art. 243 bis, comma 7, TUEL e la *ratio* sopra esposta della deliberazione ex art. 194 TUEL inducono ad esprimersi in maniera negativa rispetto all'opzione interpretativa prospettata dal Comune.

Al secondo quesito può quindi rispondersi nel senso che, in assenza di deliberazione di riconoscimento ex art. 194 TUEL, gli uffici non sono autorizzati al pagamento dei debiti fuori bilancio sol perché l'ente ha approvato e rimodulato il piano di riequilibrio finanziario nell'anno 2014.

3)- Con il terzo quesito viene chiesto se si possano riconoscere debiti fuori bilancio durante l'esercizio provvisorio da parte di un ente che ha dichiarato e approvato di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario. La domanda viene formulata sul presupposto che il Consiglio comunale, approvando lo schema del piano, in cui i due pilastri sono il ripianamento di disavanzo e il pagamento debiti fuori bilancio, avrebbe già avuto contezza della situazione debitoria dell'ente.

Per quanto attiene alla disciplina dell'esercizio provvisorio nell'anno 2015, la Sezione si è già espressa con la deliberazione 167/2015/PAR, ove si è rilevato che l'art. 163 del TUEL, concernente l'esercizio provvisorio, è stato novellato dall'art. 74, comma 1, n. 12), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto –a sua volta- dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , entrato in vigore il 12 settembre 2014.

L'art. 74 sopra citato è inserito nel titolo IV "*Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale*" del d.lgs. n. 118 del 2011. Tale dato sulla collocazione della disposizione è rilevante alla luce dell'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118 del 2011, che prevede che: "1. *Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo*". Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, essendo collocato nel titolo IV del d.lgs. n. 118 del 2011, si applica a partire dall'esercizio 2015 con la predisposizione dei bilanci per tale anno.

Pertanto, l'esercizio provvisorio del 2015, in quanto precede il bilancio del 2015, resta soggetto alla previgente disciplina dell'art. 163 del TUEL (cioè a quella antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 126 del 2014). Non vi sono poi indici testuali nel medesimo decreto, che portino a una soluzione interpretativa diversa; e infatti, trattandosi di deroga, sarebbe necessaria una disposizione espressa, che, per il profilo analizzato, riguarda solo gli enti sperimentatori.

In breve, durante l'esercizio provvisorio dell'anno 2015 non va applicata la nuova disciplina sostanziale dell'art. 163 TUEL, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 12), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tutto ciò implica che esulano dal presente parere le questioni derivanti dall'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 163 TUEL e dei principi contabili contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011.

Ciò premesso, in relazione ai rapporti tra l'art. 163 TUEL, che deve quindi applicarsi nel testo previgente, e l'art. 194 TUEL, concernente i debiti fuori bilancio, la Sezione si è pronunciata in senso contrario al riconoscimento dei debiti durante l'esercizio provvisorio. Con la deliberazione n. 78/2014/PAR, infatti, è stato rilevato che: "*Non è possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio, per un duplice ordine di ragioni.*

In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 comma 2° del TUEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1° dell'art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In quest'ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la "vacanza" del bilancio, costituirebbe un'inammissibile aporia logica.

In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor più, di quelli di carattere eccezionale come i debiti fuori bilancio; a fortiori, non è ammissibile che si possano prendere in considerazione spese di ammontare superiore ai dodicesimi a disposizione, calcolati sullo stanziamento dell'ultimo bilancio approvato".

Si può anche rammentare la deliberazione n. 55/2014/PAR di questa Sezione: "*Condivisibili, a riguardo, appaiono le conclusioni ermeneutiche cui approda la Sezione regionale di controllo per la Campania (cfr. delibera n. 213/2013, cit.), circa l'impossibilità, durante il periodo di esercizio provvisorio, di provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per via dell'eccezionalità della fattispecie di cui all'art. 194 del Tuel rispetto alle ipotesi previste dall'art. 163, comma 3, del Tuel, ma soprattutto per la mancanza del bilancio d'esercizio, cui ricondurre le passività emerse. L'esigenza di urgente ripristino degli equilibri di bilancio - recentemente assurti a rango costituzionale – impone la necessità di abbreviare al massimo, nella fattispecie, la durata dell'esercizio provvisorio, che di per sé costituisce una fase eccezionale e transitoria (cfr., sul punto, Sezione delle Autonomie, delibera n. 23/SEZAUT/2013/INPR).*

Giova ricordare, peraltro, che l'art. 191, comma 5, del Tuel introduce forti limitazioni per gli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione o che indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 193 del Tuel, vietando

agli stessi di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti in esercizi precedenti".

In sintesi, tenuto conto della risposta già fornita al quesito n. 2, va ribadito che la ricognizione dei debiti fuori bilancio presente nel piano di riequilibrio non equivale al riconoscimento ex art. 194 TUEL, che, quindi, resta soggetto alla disciplina desumibile dalle norme citate (artt. 163 e 194 TUEL) come interpretate dalla richiamata giurisprudenza, che –con orientamento unanime- ha comunque escluso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio durante l'esercizio provvisorio. Inoltre, le motivazioni di natura sistematica poste a fondamento dell'orientamento qui condiviso tanto più devono sostenersi per gli enti che si avvalgono del piano di riequilibrio, poiché quest'ultimo è sottoposto a una rigorosa scansione temporale e procedurale.

Al terzo quesito può quindi rispondersi nel senso che durante l'esercizio provvisorio di un ente, che ha dichiarato e approvato di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario, non si possono riconoscere debiti fuori bilancio.

P.Q.M.

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2015.

L'ESTENSORE
(Francesco Antonino Cancilla)

IL PRESIDENTE F.F.
(Stefano Siragusa)

Depositato in Segreteria il 13 maggio 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Fabio Guiducci)

Deliberazione n.189/2014/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Adunanza Generale in sede consultiva nella camera di consiglio del 25 settembre 2014.

* ***

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (approvazione dello statuto della Regione siciliana);

visto il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione siciliana);

visto la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti);

visto il d.lgs. 18 giugno 1999, n. 2000 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al d.lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR dell'11 novembre 2013 delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 27 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Vita con nota prot. 3944 del 19 maggio 2014;

vista l'ordinanza n. 159/2014/CONTR, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione di controllo in Adunanza Generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Marco Fratini;

ha emesso la seguente deliberazione

****

Il Comune di Vita chiede di conoscere se sia possibile procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio (nel caso concreto, di un debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna al risarcimento del danno) durante l'esercizio provvisorio di bilancio, nell'ipotesi in cui risulti idoneo e capiente stanziamento per la copertura della spesa.

***

La richiesta di parere, proveniente dal soggetto istituzionalmente legittimato a formularla e attinente alla materia della contabilità pubblica, è ammissibile.

Nel merito, si osserva quanto segue.

I debiti fuori bilancio sono obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunte in violazione delle norme giuscontabili che regolano il processo finanziario della spesa e, in particolare, in mancanza del dovuto atto contabile d'impegno.

La corretta programmazione e gestione finanziaria dell'Ente locale impone, infatti, che tutte le spese siano anticipatamente previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio Comunale e che le decisioni di spesa siano assunte nel rispetto delle norme giuscontabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 TUEL).

Tutto ciò costituisce la diretta conseguenza della funzione autorizzatoria del bilancio di previsione degli enti locali, i quali possono effettuare le sole spese autorizzate dal Consiglio Comunale.

Quest'ultimo, attraverso l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, esercita le sue prerogative di organo di indirizzo dell'attività politico-amministrativa dell'Ente, vincolando, al contempo, i poteri di spesa degli organi amministrativi.

L'art. 194 del TUEL ne disciplina l'ambito di applicazione e le procedure, ed individua tassativamente i presupposti per poter ricondurre tali obbligazioni al sistema di bilancio dell'ente, ossia: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

In ciascuna delle sopra elencate tipologie, il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'ente, e la deliberazione consiliare, che riconduce l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente ed individua le risorse per farvi fronte, deve essere tesa ad accertare la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie tipizzate dalla norma, nonchè le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.

Superando il precedente orientamento (Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 2/2005), la più recente giurisprudenza contabile (da ultimo, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 21/2013/VSGF, n. 74/2013/PRSP, n.

270/2011/GEST), in coerenza con i principi contabili dell'Osservatorio sulla finanza locale (pr. n. 2-101/103), ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, che, essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d'urgenza, da parte di altri organi.

La caratteristica funzione "autorizzatoria" del bilancio preventivo, nella contabilità finanziaria degli enti locali, impone la corretta programmazione e conseguente assunzione, nel rispetto di tutte le norme giuscontabili, delle decisioni di spesa.

Nel quadro appena delineato, non risulta possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio. E ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art 193, comma 2, del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. Di conseguenza, ipotizzare che si possa provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio proprio durante la "vacanza" di bilancio, costituirebbe un'evidente aporia logica.

In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale (come quelle aventi a oggetto debiti fuori bilancio).

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della seguente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 25 settembre 2014.

Il Relatore Il Presidente

Marco Fratini Maurizio Graffeo

Depositato in segreteria il 30 ottobre 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)

Deliberazione n.11/2006/Parere n.6

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente;
dr. Carlo Coscioni	Consigliere;
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere;
dr. Attilio Puglisi	Consigliere relatore;
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Referendario.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario dr.ssa Lorenza Lanzoni.

***

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e ss. modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Parma;

vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 17 ottobre 2006, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

ritenuto in

FATTO

Il Comune di Parma, con nota n. 158200 del 25 settembre 2006, ha promosso il parere di questa Sezione al fine di conoscere se il riconoscimento dei debiti di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/2000, ed in particolare di quelli indicati alla lett. e) del comma 1, costituisca, per gli enti destinatari della norma stessa, un adempimento obbligatorio, o meno.

DIRITTO

In via preliminare, si deve osservare che nel caso di specie ricorrono le condizioni, sia soggettive che oggettive, per l'attivazione della richiesta funzione consultiva, di cui al richiamato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, stante che il parere risulta avanzato dall'organo rappresentativo dell'Ente a livello politico-istituzionale, e che trattasi di questione di carattere generale incentrata sulla interpretazione di una norma di legge, avente, tra l'altro, riflessi sul piano contabile e finanziario.

Ciò, in conformità ai criteri già fissati dalla Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, per garantire l'uniformità d'indirizzo in materia, evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e soprattutto di soluzioni

non conciliabili con successive pronunce specifiche delle sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

Nel merito si precisa quanto segue:

Il debito fuori bilancio viene solitamente definito come un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

In sostanza, quindi, costituirebbero debiti fuori bilancio le somme che sono da corrispondere a terzi senza che sia stato adottato il dovuto, preventivo atto contabile di impegno.

Trattasi di definizione quanto mai utile ed opportuna, posto che nella sua estrema sintesi delinea in modo chiaro gli esatti termini della materia trattata, e, tra l'altro, del tutto condivisibile, perché conforme alle risultanze della numerosa giurisprudenza della Corte dei conti in materia, tesa a ricondurre nella fisiologia di bilancio i debiti in questione a seconda della accertata legittimità, o meno, degli stessi, nonché a stabilire, al contempo, le conseguenze derivanti da una eventuale soluzione negativa del mancato riconoscimento.

Attualmente, l'art. 194 del D.Lgs n.267/2000 disciplina, in modo più circostanziato rispetto al passato, l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei cennati debiti, cioè delle obbligazioni maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa, cercando di arginare un fenomeno che, nonostante le norme che si sono succedute in materia e le pesanti conseguenze in tema di risarcimento danni, continua, comunque, a riproporsi come una diffusa realtà della ordinaria gestione degli enti locali.

Si è finito, così, per far rientrare nel campo della fisiologica gestione di bilancio cinque tipologie di debiti fuori bilancio, quali individuati alle lettere a-e del citato art.194, per le quali è ora sufficiente, ai fini della regolarizzazione contabile, un atto deliberativo dell'ente

competente di riconoscimento dell'obbligazione assunta fuori dagli stanziamenti di bilancio, tale da rendere possibile l'imputazione dell'insorto obbligo in capo all'ente stesso.

Ciò comporta, di riflesso, che tutte le altre diverse situazioni di sopravvenienze passive, eventualmente accertate, non potranno essere riconosciute, in quanto, per l'appunto, non riconducibili in un contesto di ordinaria gestione di bilancio, con l'ulteriore conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore ed il pubblico funzionario responsabile della sopravvenienza stessa, come espressamente sanzionato per le situazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente articolo 191.

Il riconoscimento in questione si fonda, recependo quanto è venuta ad affermare la giurisprudenza della Corte dei conti in materia di responsabilità per danno patrimoniale, sul principio dell'indebito arricchimento, articolato nelle due distinte forme dell'utilità acquisita, cioè apprezzamento del percetto vantaggio pubblico, e dell'arricchimento senza causa.

Ora, non c'è dubbio che, per tutte le situazioni riconoscibili, l'apposito atto deliberativo dovrebbe esprimere una valutazione di utilità pubblica della condotta che ebbe a determinare la specifica sopravvenienza passiva, altrimenti, venendo a mancare il presupposto di una possibile imputazione giuridica, l'ente dovrebbe dichiararsi estraneo al debito insorto.

Tuttavia, per le fattispecie descritte alle lettere a-d dell'articolo in esame non è sempre necessario esplicitare tale valutazione, essendo essa *in re ipsa,* trattandosi di situazioni in cui i debiti fuori bilancio traggono origine non da comportamenti colpevoli, attivi od omissivi, di amministratori o funzionari, ma da fatti esterni difficilmente prevedibili e regolamentabili all'interno delle procedure di legge, e, comunque, riguardanti spese dovute per legge o connesse ad adempimenti obbligatori per legge.

Invece, per il riconoscimento delle situazioni di cui alla lett. e) del citato art.194, cioè acquisizioni di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno, ancorché nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, è richiesto l'accertamento della

sussistenza non solo dell'elemento dell'utilità pubblica, ma, altresì, quello dell'arricchimento senza giusta causa.

In precedenza, la giurisprudenza nell'estendere l'azione di arricchimento senza causa anche nei riguardi della p.a. aveva, peraltro, aggiunto ai rituali elementi civilistici il riconoscimento, da parte della p.a. stessa dell'ulteriore requisito dell'utilità della prestazione ricevuta.

Mentre la sussistenza della utilità conseguita va valutata in relazione alla fruizione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente, per cui, come già detto, sono da qualificarsi di per sé utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge, nonché quelle strettamente connesse a funzioni pubbliche obbligatorie per legge da attuarsi secondo scelte discrezionali dell'amministrazione locale, l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato che va quindi indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente.

Ora, l'art. 194 in esame non attribuisce ai singoli amministratori interessati alcuna facoltà di scelta circa la condotta da seguire e, tanto meno, permette loro di valutare, discrezionalmente, se sia il caso, o meno, di procedere al riconoscimento degli accertati debiti pregressi e ciò perché la norma stessa, di natura cogente, ha una forza giuridica che impone il perseguimento dell'obiettivo da essa rappresentato, stante l'inderogabilità ed indisponibilità dello specifico interesse pubblico tutelato.

In particolare, in quanto finalizzata a realizzare al meglio la complessa normativa in materia di gestioni locali, avuto riguardo, in modo specifico, ai principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, tale norma, di conseguenza obbliga i singoli enti interessati, in presenza di tutti i presupposti già illustrati, ad adottare i necessitati provvedimenti di riconoscimento delle pregresse passività, onde evitare, altresì, ove non si provveda, tempestivamente, alla liquidazione e pagamento delle stesse, l'insorgenza di

ulteriori oneri aggiuntivi, come eventuali interessi o spese di giustizia, che assumerebbero, per l'ente, indubbiamente i connotati del danno erariale.

Aggiungasi che i richiamati principi impongono agli amministratori locali non solo di evidenziare con tempestività le passività in questione ma, altresì, di adottare, contestualmente, i conseguenti adempimenti, necessari a riportare in equilibrio la gestione, riesaminando, se del caso, le priorità di spese già deliberate.

Tra l'altro, l'articolo 194, come norma di natura eccezionale, non ha la funzione di consentire spese in difformità dalla legge, ma solo di sanare, quando le spese, comunque, siano state effettuate, l'irregolarità gestionale, sia pure a certe condizioni.

Infatti, l'effettuazione di spese al di fuori della previsione di bilancio è atto che mette a rischio il bilancio dell'ente, con distorsione delle scelte effettuate dagli amministratori, oltre che con oneri, talvolta, elevati.

L'impossibilità, poi, di adempiere a tale obbligo nell'esercizio in cui si è preso consapevolezza delle passività in questione potrebbe addirittura non esimere da responsabilità, per inadempimento dell'obbligo di ricondurre in equilibrio la gestione, ove tale impossibilità fosse da ricondurre a comportamenti scarsamente attenti all'andamento complessivo dei conti gestionali.

In via conclusiva, che il riconoscimento in questione sia un atto dovuto e vincolato è indicato, anche, da una pronuncia della Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 16/6/2000 n. 8223), secondo cui "l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità della impugnazione…omissis… atteso che così agendo il comune si è meramente adeguato alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, e che il riconoscimento della legittimità del

debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dalla norma citata per l'adeguamento del debito fuori bilancio".

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla apposita, richiesta avanzata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Parma.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 7 novembre 2006.

IL PRESIDENTE

(Mario Donno)

IL RELATORE

(*Attilio Puglisi*)

Depositata in segreteria il 7 novembre 2006

Il Direttore di segreteria

(Dott.ssa Rossella Broccoli)